

TAR LOMBARDIA - MILANO
Sezione IV

Ricorso n. 824/2006

In esecuzione del provvedimento di autorizzazione del Presidente, Sezione IV, T.A.R. Lombardia – Milano del 4/10/2006 si provvede all'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti sotto forma di sunto. Il ricorso è stato proposto dalla Associazione Commercianti del Gallaratese, in persona del legale rappresentante Nando Pasotti, e da BIANCHI Maria Giuseppina, BOLDREER Manuela, CICCHELERO Alessandra, FINOTTI Eralda, MARTINELLI Rosanna, NIN Daniela Fiorella, REGAZZI Alessio, TESSARIN Paola, SCANDROGLIO Claudio, WANG Liuping, con gli avv.ti Adolfo Mario Balestreri, Luca Capodiferro, Mauro Capodiferro e Patrizia Primi, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano alla Via Borgogna n. 9, contro il COMUNE DI GALLARATE (VA), in persona del Sindaco *pro tempore*, con l'avv. Micaela Chiesa, e nei confronti DIANI Dario, GOTTARDI Claudio, SCANDROGLIO Anna, non costituitisi in giudizio. E' stato chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Gallarate n. 15 del 16 gennaio 2006, pubblicata in data 19 gennaio 2006 e resa esecutiva in data 30 gennaio 2006, recante "completamento della procedura di trasferimento del mercato nell'area attrezzata - determinazione", "in parte qua" s'è stabilito di "procedere, per il settore non alimentare (posteggi dal n. 126 al n. 162 e posteggi n. 99/101) pubblicando un bando di migioria, secondo le modalità fissate dall'art. 11 del Regolamento Comunale, riservato ai titolari di concessione all'interno dell'area mercato",

contestualmente stabilendo che “*il trasferimento per migioria e lo spostamento dei posteggi situati nelle vie 2 Giugno 1946, Baraggia e De Magri sarà eseguito contestualmente seguendo la graduatoria citata*”; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi, con espresso riferimento a quelli richiamati *ob relationem* nel provvedimento principalmente gravato. Motivi di illegittimità: Violazione (per mancata applicazione) dell’art. 5, dell’allegato A, punto VII, della L.R. Lombardia 21 marzo 2000 n. 15, nonché dell’art. 13 del Regolamento comunale per il mercato settimanale del Comune di Gallarate. violazione (per errata applicazione) dell’art. 11 del medesimo Regolamento, eccesso di potere sotto i profili dello sviamento di potere, della erroneità dei presupposti di fatto e diritto, dell’illogicità e contraddittorietà manifesta. Gli atti impugnati sono stati illegittimamente emanati in applicazione dell’art. 11 del vigente Regolamento comunale, così impropriamente limitando il soddisfacimento delle precedenze conseguenti all’ordine di graduatoria all’ipotesi della sopravvenienza di posteggi liberi nel medesimo settore di appartenenza. Il “trasferimento del mercato” determina, invece, la necessaria applicazione dell’art. 13 del vigente Regolamento comunale, in attuazione dei principi delineati dalla L.R. n. 15/2000. Con motivi aggiunti depositati il 21/04/2006, è stato chiesto l’annullamento: del verbale del Comune di Gallarate – Ufficio Polizia Amministrativa, avente ad oggetto l’assegnazione dei posteggi per migioria e per trasferimento dall’esterno a seguito al riassetto del mercato, adottato il 16 febbraio 2006 e conosciuto soltanto a seguito del deposito da parte del Comune di Gallarate, in data 8 aprile 2006; del verbale del Comune di Gallarate – Ufficio Polizia Amministrativa, avente ad oggetto l’assegnazione dei posteggi per migioria e per trasferimento dall’esterno a seguito al riassetto del mercato, adottato il

17/02/2006 e conosciuto soltanto a seguito del deposito da parte del Comune di Gallarate, dell'8/04/2006; del verbale del Comune di Gallarate – Ufficio Polizia Amministrativa, avente ad oggetto l'assegnazione dei posteggi per miglioria e per trasferimento dall'esterno a seguito al riassetto del mercato, adottato il 21/02/2006 e conosciuto soltanto a seguito del deposito da parte del Comune di Gallarate, in data 8/04/2006; ove occorra e per quanto di ragione, del bando di miglioria approvato dal Comune di Gallarate; ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comune di Gallarate - Settore Attività Economiche, prot. n. 2482 del 20/01/2006; ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comune di Gallarate del 30/12/2006, conosciuta soltanto a seguito del deposito da parte del Comune di Gallarate, in data 8/04/2006; ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 232 del 10/03/2006, non comunicata, né altrimenti conosciuta dagli odierni ricorrenti; ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 5 del 5/01/2006 conosciuta soltanto a seguito del deposito da parte del comune di Gallarate, in data 8/04/2006. Nei motivi aggiunti si reiterano le censure già dedotte nel ricorso per gli atti preliminari all'atto principalmente gravato e si censurano gli atti allo stesso conseguenti per illegittimità derivata e/o caducazione automatica. Nel ricorso e nei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno concluso chiedendo al T.A.R. di dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari.

avv.ti Adolfo Mario Balestreri, Luca Capodiferro, Mauro Capodiferro e Patrizia Primi.

